



*Ministero dell' Istruzione*

## **Istituto Comprensivo “Maria Montessori”**

Sulbiate /Ronco Briantino

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Cod. Fisc.:94037050153 - cod. Mecc.: MBIC8DJ005

Via IV Novembre, n. 7 20884 Sulbiate (MB) Tel. 039/623775

e-mail: [mbic8dj005@istruzione.it](mailto:mbic8dj005@istruzione.it) - PEC: [mbic8dj005@pec.istruzione.it](mailto:mbic8dj005@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icsulbiateronco.edu.it](http://www.icsulbiateronco.edu.it)

Sulbiate, 23/02/2021

Al Personale docente e ATA  
Alla commissione elettorale di istituto  
Al DSGA  
Al sito web  
Agli atti

Circolare 306

### **OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione**

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione con l'Ordinanza Ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020 ha indetto le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Il Consiglio è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione (Nota MIUR 2066 del 10 marzo 2015).

Si comunica, pertanto, che entro il 26 febbraio p.v., ovvero entro il 46 esimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, deve essere costituita, presso ogni singolo Istituto Scolastico, la Commissione elettorale nominata dal Dirigente scolastico e costituita in tutto da cinque membri.

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto, a cui si aggiungono n. 2 docenti e n. 2 unità di personale ATA in servizio presso l'Istituto, ai sensi dell'art. 17 dell'O.M. n. 173.

Si riporta di seguito un breve promemoria:

- Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 13 aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, nel seggio ubicato presso la scuola Secondaria di primo grado, in via IV Novembre n. 7, Sulbiate.
- Può votare tutto il personale scolastico in servizio nelle scuole statali: docenti, ATA e dirigenti scolastici.

- Possono votare i supplenti docenti e ATA con nomina annuale o fino al termine delle lezioni.
- Non possono votare né i titolari di supplenza breve, né quelli con scadenza antecedente al termine delle lezioni.
- Il personale della scuola assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio mantiene il diritto al voto. Non ha diritto al voto chi è sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.
- Gli elettori potranno esprimere il voto per la componente di cui fanno parte.
- I docenti e il personale ATA votano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle lezioni.
- I dirigenti eserciteranno il voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.
- Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione Elettorale insediata presso ogni Istituzione scolastica. Le schede contengono le denominazioni delle liste presentate, contrassegnate da specifico motto secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale.
- **Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale.**
- Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente. Per la componente personale docente scuola infanzia: una preferenza; per la componente personale docente scuola Primaria: quattro preferenze; per la componente personale docente scuola Secondaria di primo grado: quattro preferenze; per la componente personale docente scuola Secondaria di secondo grado: tre preferenze; per la componente personale Dirigente Scolastico: due preferenze; per la componente personale ATA: una preferenza.
- Le preferenze si esprimono indicando nell'apposito spazio a fianco del motto identificativo della lista il motto del candidato, oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
- Lo scrutinio si effettua presso ogni istituzione scolastica immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
- L'esito del voto viene trasmesso, attraverso i nuclei elettorali provinciali e regionali, alla commissione elettorale centrale (CEC) insediata presso il MIUR che provvede al conteggio finale e alla conseguente attribuzione dei posti alle singole liste e ai relativi candidati.
- La commissione elettorale centrale, ultimate le operazioni di conteggio, procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei territoriali regionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sonia Mastroleo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D. Lgs. 39/93 - art. 3 - c. 2